



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI
"AIUTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE"**

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6

Testo coordinato dei Criteri

DELIBERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE RELATIVE AI PRESENTI CRITERI

PROVVEDIMENTO	NUMERO	DATA
Approvazione	2479	22 dicembre 2022
Modifica	527	24 marzo 2023

A. INTERVENTI E SOGGETTI

1. FINALITA' DELL'INTERVENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le presenti disposizioni disciplinano gli interventi previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii., e nello specifico gli aiuti per la partecipazione a fiere previsti per gli interventi di cui all'articolo 7 "Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese", in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalle "Norme di carattere generale" dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini dei presenti criteri, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) "Legge provinciale": legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "Interventi della Provincia per il sostegno all'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale".
- b) "Norme di carattere generale": norme di carattere generale dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, approvate con deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm.ii..
- c) "Soggetto istruttore": il soggetto a cui è affidata l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi - Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche.
- d) "Regime di esenzione": regime previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
- e) "Dimensione di impresa": per la determinazione della dimensione di impresa ai fini della concessione degli incentivi di cui ai presenti criteri si applica la definizione prevista all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
- f) "Manifestazione fieristica internazionale": sono considerate manifestazioni fieristiche internazionali quelle site fuori dai confini nazionali, nonché quelle organizzate sul territorio nazionale, a condizione che siano ricomprese nel calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia, redatto dal Coordinamento Interregionale Fiere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
- g) "Effetto di incentivazione": ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell'avvio dell'iniziativa. Per "data di avvio", ai sensi dell'articolo 2 punto 23) del richiamato Regolamento, si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'acquisizione di un bene o servizio nei confronti di un fornitore (a titolo di esempio: un preventivo controfirmato con validità di ordine di acquisto, un contratto firmato, un ordinativo di spesa controfirmato, il versamento di un acconto per l'acquisto di

un bene o la prestazione di un servizio).

3. BENEFICIARI

1. Possono accedere agli aiuti di cui ai presenti criteri le piccole, medie imprese, e nello specifico i soggetti beneficiari individuati al punto 2, commi 1 e 2, lett. a), delle norme di carattere generale della legge provinciale, che svolgono o che intendono svolgere, alla data di presentazione della domanda, attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle medesime norme di carattere generale.

4. REQUISITI

1. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dai presenti criteri, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti al punto 3, comma 1, delle norme di carattere generale della legge provinciale¹.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono verificati nel rispetto di quanto previsto al punto 3, comma 2, delle norme di carattere generale della legge provinciale e nello specifico, in sede di concessione, ad esclusione del requisito di cui al punto 3, comma 1, lettera a), che è verificato in sede di erogazione.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

5. INIZIATIVE AMMISSIBILI

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese sono ammessi ad agevolazione gli oneri derivanti dalla prima partecipazione ad una manifestazione fieristica internazionale, anche all'interno dell'Unione europea.

2. L'enumerazione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche è disposta a partire dall'anno 2022, in riferimento alla presentazione della domanda a valere sulle presenti disposizioni.

6. MISURA DI CONTRIBUZIONE

¹ Il requisito della regolarità fiscale di cui al punto 3, comma 1, lettera d), delle norme di carattere generale della legge provinciale, si deve ritenere soddisfatto con riferimento ai seguenti due elementi:

a) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l'impresa è tenuta;

b) l'assenza di sanzioni penali tributarie definitive.

Il periodo da considerare ai fini della valutazione del rispetto del requisito di regolarità fiscale, decorre dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello di presentazione della domanda e si conclude con la data di presentazione della domanda stessa.

Il requisito di regolarità fiscale è verificato in capo all'impresa, tenuto conto comunque che è il titolare o il legale rappresentante a rispondere della relativa responsabilità.

1. Fermo restando il principio dell'effetto di incentivazione, le agevolazioni sono concesse in un'unica soluzione e in regime di esenzione, sulla base di una percentuale di contribuzione delle spese ammissibili e in base alla dimensione di impresa, come segue:

- A. piccola impresa: 50%;
- B. media impresa: 40%.

7. SPESE AMMISSIBILI E LIMITI DI SPESA

7.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Ai sensi dell'articolo 6 "Effetto di incentivazione" del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, sono ammissibili ad agevolazione soltanto le spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda di contributo e relative ad iniziative avviate secondo quanto previsto al punto 2, comma 1, lett. g).

2. Le spese ammissibili devono:

- a) riferirsi esclusivamente alla prima partecipazione ad una manifestazione fieristica internazionale;
- b) riferirsi all'attività economica svolta nelle unità operative site nella provincia di Trento.

3. Le spese devono inoltre essere riconducibili all'iniziativa agevolata, direttamente a carico e sostenute dal beneficiario, tracciabili e comprovate da fatture o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente.

4. Le spese si intendono sostenute alla data riportata nelle fatture, note spese o documenti equipollenti di cui al precedente comma. Per quanto indicato al comma 1, non è ammissibile a contributo documentazione recante data anteriore e fino al giorno di presentazione della domanda.

5. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese previste in valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, divulgate al mercato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, riferite al giorno in cui è stato emesso il relativo preventivo di spesa. Per la determinazione della spesa ammissibile in relazione a spese sostenute si fa riferimento alle quotazioni rilevate nel giorno in cui è stato effettuato il pagamento in valuta estera del relativo documento di spesa emesso in valuta estera.

6. Le condizioni di cui al presente punto sono verificate ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo.

7.2 SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili ad agevolazione gli oneri derivanti dalla prima partecipazione ad una manifestazione fieristica internazionale. Sono in particolare ammissibili le spese sostenute, in occasione della partecipazione all'evento fieristico, per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand. Tali spese ammissibili sono:

- a) affitto dell'area espositiva;
- b) quota di iscrizione come espositore diretto;

- c) costo per l'inserimento dell'impresa nel catalogo dell'evento fieristico;
- d) spese per la prenotazione delle aree espositive;
- e) progettazione, noleggio, montaggio e adattamento dello stand;
- f) allacciamenti ad utenze (compresi i consumi);
- g) pulizia stand;
- h) noleggio di computer, attrezzature;
- i) assicurazione, anche non obbligatoria;
- j) spese per standisti o traduttori presenti nello stand.

2. In sede di presentazione della domanda di agevolazione, possono essere presentate anche spese relative a più manifestazioni fieristiche internazionali, purché tutte riconducibili ad una prima partecipazione all'evento fieristico oggetto di agevolazione.

7.3 SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammissibili oneri di spesa in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni anti speculative, di cui al punto 7 delle norme di carattere generale della legge provinciale.

1. Non sono inoltre ammessi ad agevolazione le spese relative a:

- a) spese interne di gestione, quali spese amministrative, di personale dipendente anche con contratto di collaborazione a progetto;
- b) spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese bancarie, spese fiscali di ogni genere;
- c) spese di vitto, alloggio e viaggio.

7.4 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE

1. Per ciascuna domanda di contributo la spesa minima ammissibile ad agevolazione deve essere superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore o uguale ad euro 150.000,00.

2. I limiti di cui al precedente comma devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di erogazione della stessa.

8. DISCIPLINA DEL CUMULO

1. Fatte salve le possibilità di cumulo previste dal punto 5 delle norme di carattere generale della legge provinciale e comunque nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l'obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, rinunciando eventualmente a quelle già ottenute prima della concessione degli incentivi della legge provinciale. È comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato.

C. DOMANDA DI CONTRIBUZIONE

9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ciascun soggetto richiedente può presentare una domanda all'anno a valere sui presenti criteri e comunque non prima dell'avvenuta rendicontazione dell'ultima domanda presentata sui presenti criteri. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.

2. I soggetti richiedenti devono presentare domanda di contributo al soggetto istruttore, unicamente tramite posta elettronica certificata (PEC), pena l'inammissibilità della domanda stessa e, comprensiva della documentazione di cui all'Allegato I punto 1 dei presenti criteri, secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile - la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale della struttura provinciale competente. La modulistica e relative informazioni sono disponibili nella sezione del catalogo provinciale dei servizi pubblici offerti nel sito della Provincia (<https://www.provincia.tn.it/Servizi>).

3. La domanda presentata, qualora non sottoscritta digitalmente, è ritenuta validamente trasmessa se rispetta le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2051 del 14 dicembre 2020 ed eventuali aggiornamenti (ulteriori approfondimenti sulle comunicazioni telematiche sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia).

4 Per le domande validamente inoltrate, la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di trasmissione della stessa.

5. Non è consentita l'integrazione dell'importo delle spese indicato nella domanda di contributo.

D. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
--

10. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE

1. Le domande di contributo sono esaminate secondo la procedura valutativa prevista dagli articoli 12 e 14 della legge provinciale.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis, della legge provinciale sono applicate delle disposizioni semplificate per l'analisi delle domande.

3. Per quanto indicato al precedente comma 2, l'esame sotto il profilo tecnico - amministrativo delle domande, riguarda i seguenti adempimenti:

- a) verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
- b) verifica della congruità tecnico - amministrativa della spesa. La congruità tecnico - amministrativa della spesa può essere valutata anche attraverso il valore indicato nei preventivi di spesa, nella documentazione attestante il dettaglio preventivo delle spese (ad esempio listino prezzi), nel foglio notizie ove previsto;
- c) determinazione dell'entità del contributo spettante.

4. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. Nel caso in cui la domanda presentata risulti priva della documentazione di cui all'Allegato I, punto 1, si applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

6. In relazione alla verifica della compatibilità delle iniziative proposte con quelle previste al punto 5 o dell'ammissibilità della spesa, il soggetto istruttore può richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata in sede di domanda, fissando un termine per la presentazione della stessa, nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

7. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, il soggetto istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro i termini previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, decorso inutilmente i quali è disposta, a seconda del caso, l'inammissibilità della domanda o delle spese.

8. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione sono fissati in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda, fatte salve eventuali sospensioni previste ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

9. Nel termine di cui al comma 8, il soggetto istruttore concede il contributo spettante al beneficiario, secondo l'ordine cronologico rispetto al termine dell'istruttoria e nel limite del budget disponibile.

10. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo.

E. DURATA DELLE INIZIATIVE, RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

11. TERMINI DI COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE

1. Le spese agevolate ai sensi delle presenti disposizioni devono essere sostenute e interamente pagate entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione ("termine di completamento dell'iniziativa").

2. Fermo restando il principio dell'effetto di incentivazione, al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione delle spese si considerano rispettivamente la data del primo documento di spesa sostenuta e la data del documento attestante l'ultima spesa sostenuta.

3. Il pagamento delle spese deve essere effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo può essere dimostrato con una liberatoria del fornitore del servizio. E' in ogni caso escluso il pagamento tramite contanti e compensazioni credito/debito.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3, comporta l'inammissibilità della spesa e/o l'eventuale deduzione della quota di spesa non pagata secondo le modalità previste al precedente comma 3, fermo restando quanto previsto anche

al punto 8 ter delle norme di carattere generale della legge provinciale. In caso di pagamenti anticipati rispetto all'emissione del documento di spesa o di altro atto previsto ai sensi del punto 7.1, comma 3 dei presenti criteri, i predetti documenti o atti dovranno riportare l'avvenuto pagamento stesso; resta fermo che il pagamento deve avvenire secondo quanto disposto ai precedenti commi 1 e 3 e comunque successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

5. Le spese attestate da documentazione di data posteriore al termine di completamento dell'iniziativa non sono ammissibili a contributo.

6. La documentazione per l'erogazione del contributo, prevista all'Allegato I, punto 2, deve essere presentata entro il termine di rendicontazione fissato in un anno dal termine di completamento dell'iniziativa, fatta salva la possibilità di chiedere prima della scadenza una sola proroga per un periodo non superiore ad un anno.

7. Relativamente alle domande per l'ottenimento della proroga dei termini di completamento e rendicontazione indicati ai commi 1 e 6, se non è comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro 45 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda stessa, il silenzio equivale a provvedimento di accoglimento.

8. Il mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1 e 6 comporta la revoca del contributo concesso.

12. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi previsti dai presenti criteri sono erogati in un'unica soluzione a seguito della presentazione della documentazione per l'erogazione del contributo, prevista all'Allegato I punto 2, nonché dell'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa, come previsto al successivo comma.

2. Il soggetto istruttore procede all'erogazione del contributo, previa verifica delle condizioni di ammissibilità delle spese di cui al punto 7, facendo riferimento, quando necessario, all'entità della spesa effettivamente sostenuta. Nel caso in cui soltanto una quota delle spese sia stata regolarmente documentata ai sensi del presente comma, il soggetto istruttore verifica che l'impresa abbia comunque acquisito il servizio agevolato per le fattispecie previste al punto 5.

3. Il soggetto istruttore può chiedere ulteriore documentazione integrativa rispetto a quella presentata per l'erogazione del contributo, fissando un termine per la presentazione della stessa entro i limiti previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23. In caso di mancata presentazione della documentazione entro detto termine, il soggetto istruttore ne sollecita l'invio fissando un nuovo termine nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. La mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine assegnato comporta, a seconda dei casi, la revoca totale o parziale dell'agevolazione o il non riconoscimento della spesa a cui tale documentazione si riferisce.

E. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E CONTROLLI

13. OBBLIGHI DEI SOGGETTI

13.1 OBBLIGHI DI RADICAMENTO TERRITORIALE

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono mantenere l'unità operativa a cui si riferiscono le spese agevolate, sul territorio provinciale per un periodo di almeno 3 anni dall'erogazione del contributo.

2. In caso di sospensione dell'attività, i termini di cui al comma 1 sono prolungati del periodo di sospensione che, in ogni caso, non può superare un anno. Non costituisce sospensione dell'attività la chiusura stagionale dell'esercizio.

3. Non costituiscono violazioni dell'obbligo di cui al comma 1:

- a) la cessione, il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione e la scissione d'impresa nonché la successione a causa di morte nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 16, comma 3, della legge provinciale e di quanto riportato al punto 15.
- b) l'affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale nel rispetto di quanto riportato al punto 15.

13.2 ALTRI OBBLIGHI

1. Il soggetto richiedente il contributo deve rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6 della legge provinciale, ossia i seguenti:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dai presenti criteri e dall'atto di concessione dell'agevolazione;
- b) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
- d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico - finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto.

2. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di conservare l'originale o la copia autentica della documentazione resa ai fini degli aiuti di cui ai presenti criteri, fino a dieci anni successivi all'erogazione dell'aiuto, nonché di fornire la stessa nel caso di eventuali verifiche sul rispetto degli obblighi, vincoli o veridicità delle dichiarazioni rese.

3. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, il soggetto istruttore ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

4. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro sei mesi dalla contestazione oppure le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, sono disposti i provvedimenti di cui al punto 16.

14. MODIFICHE SOGGETTIVE

1. In caso di cessione, conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, fusione e scissione d'impresa, le agevolazioni concesse, non interamente erogate, sono trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione della documentazione di cui all'Allegato I ed entro 6 mesi dall'evento. Il soggetto subentrante deve:

- a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dai presenti criteri;
- b) continuare ad esercitare l'impresa;
- c) assumere gli obblighi previsti dai criteri.

Nell'atto di cessione, conferimento deve essere esplicitamente previsto che tali agevolazioni vengano cedute al soggetto subentrante.

2. Se i fatti di cui al comma 1, intervengono prima della concessione del contributo, l'agevolazione è concessa al nuovo soggetto, previa presentazione entro 6 mesi dall'evento della domanda di subentro da parte del soggetto subentrante, con la relativa documentazione, come previsto all'Allegato I punto 3.

3. Per indispensabili esigenze istruttorie, il soggetto istruttore potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata a corredo della domanda di contributo da parte del soggetto originario, non più attuale in seguito alle modifiche soggettive intervenute, fissando un termine di presentazione nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

4. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati di cui ai commi 1, 2, 3, il soggetto istruttore ne sollecita la presentazione fissando un termine massimo di 30 giorni decorso inutilmente il quale è disposta l'inammissibilità della domanda presentata per la concessione / trasferimento del contributo.

5. Se i fatti di cui al comma 1 intervengono dopo la completa o parziale erogazione delle agevolazioni e il soggetto subentrante non assume gli obblighi relativi, è disposta la revoca delle agevolazioni in base ai criteri previsti nel caso di mancato rispetto del vincolo di radicamento territoriale.

6. Qualora le agevolazioni non possano essere trasferite, è disposta la revoca delle medesime in base ai criteri previsti nel caso di mancato rispetto del vincolo di radicamento territoriale.

7. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

15. DINIEGHI E REVOCHE

1. Il mancato rispetto del vincolo di radicamento territoriale previsto dal punto 13.1, comma 1, comporta la revoca totale dei contributi.

2. Qualora il mancato rispetto del vincolo di radicamento territoriale sia conseguente al decesso del titolare è disposta la revoca dei contributi non ancora erogati.

3. La cessazione dell'attività in seguito a fallimento o ad altra procedura concorsuale comporta comunque la revoca dei contributi non ancora erogati anche qualora dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei termini previsti al punto 13.1, comma 1.

4. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 13.2, comma 1, lettera c), i contributi sono revocati come disposto al comma 5 del punto 9 delle norme di carattere generale.

5. Qualora dal mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 13.2, comma 1, lettere b) e d), da cui derivi l'impossibilità di dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal punto 13.1 comma 1, i contributi sono revocati totalmente.

6. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 13.2, comma 1, lettera a), i contributi sono totalmente revocati.

7. Salvo quanto previsto in materia di dichiarazioni sostitutive, la presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale dei relativi contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione. Nel caso sia verificata la non veridicità delle dichiarazioni rese di cui all'Allegato I, è disposto il provvedimento di revoca dei contributi concessi o di diniego delle domande per le quali non sia stato ancora assunto il provvedimento di concessione.

8. Nel caso di mancato rispetto, in sede di erogazione del contributo, del limite minimo di spesa ammissibile di cui al punto 7.4, comma 1, si procede con la revoca totale dell'agevolazione concessa.

9. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale.

16. PROCEDURE DI VIGILANZA

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari del contributo viene effettuato dal soggetto istruttore. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

2. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari:

- a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione richiesta in copia semplice in fase di presentazione della domanda o di erogazione dei contributi, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;
- b) ulteriore documentazione attestante la regolare attività dell'impresa, il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, la valutazione dell'ammissibilità delle iniziative e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei contributi.

ALLEGATO 1 - DOCUMENTAZIONE

1. La documentazione di cui al presente allegato è definita con provvedimento dirigenziale della struttura provinciale competente e comprende:

1. DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di contributo di cui al punto 9 e gli allegati contengono almeno le seguenti informazioni:

- a) nome dell'impresa;
- b) tipologia dell'aiuto e importo del contributo necessario per l'iniziativa;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante il possesso dei requisiti per accedere al contributo;
- d) foglio notizie con:
 - i) dimensione dell'impresa
 - ii) descrizione dell'iniziativa, comprese le date di inizio e fine;
 - iii) ubicazione dell'iniziativa;
 - iv) elenco dei costi dell'iniziativa;
- e) dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge provinciale e di cui ai presenti criteri;
- f) delega alla compilazione, sottoscrizione e/o invio telematico della domanda di contributo;
- g) copia semplice dei preventivi di spesa relativi ai servizi programmati oppure documentazione attestante il dettaglio preventivo delle spese (ad esempio listino prezzi).

2. DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Per ottenere l'erogazione del contributo deve essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute di seguito specificata:

- a) relazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, riportante la distinta delle spese sostenute, la descrizione degli interventi realizzati, gli obiettivi raggiunti dagli interventi;
- b) documentazione attestante le spese sostenute, copia semplice di fatture, note spese o documenti equipollenti;
- c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese, secondo le modalità indicate al punto 11 dei criteri;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto dei vincoli e requisiti previsti dai presenti criteri;
- e) documentazione comprovante il rispetto di eventuali ulteriori obbligazioni previste dal provvedimento di concessione e dai presenti criteri.

3. DOCUMENTAZIONE PER MODIFICHE SOGGETTIVE

3.1 DOCUMENTAZIONE PER LA MODIFICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

1. Qualora, prima del provvedimento di concessione, si verifichino modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente è necessario presentare entro 6 mesi dall'evento la seguente documentazione:

- a) Documentazione generale
 - a.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali;
 - a.2 dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
- b) Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa
 - b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.
- c) Successione a causa di morte
 - c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.
 - c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall'erede delegato alla riscossione;
 - c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza.

3.2 DOCUMENTAZIONE PER LA MODIFICA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

1. Qualora, dopo il provvedimento di concessione, si verifichino modificazioni soggettive relative al soggetto beneficiario è necessario presentare entro 6 mesi dell'evento la seguente documentazione:

- a) Documentazione generale
 - a.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali;
- b) Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa
 - b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.
- c) Successione a causa di morte
 - c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.
 - c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall'erede delegato alla riscossione;
 - c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza.
- d) Affitto d'azienda nei casi consentiti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale
 - d.1 copia semplice dell'atto di affitto, regolarmente registrato, se non già depositato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente alla completa erogazione dei contributi concessi ma prima della scadenza di tutti gli obblighi e i vincoli derivanti dalla concessione, le domande di subentro previste al comma 1, lettere

b.1 e c.1, sono sostituite da:

- a) dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo.

4. DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI

1. Per ottenere la proroga dei termini di rendicontazione delle iniziative stabiliti al punto 11 comma 6, è necessario presentare la domanda di proroga prima della scadenza dei predetti termini.